

	COMUNE DI BAREGGIO	C.C.	Numero:	85
			Data:	20/12/2018
OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO EX ART.20 TESTO UNICO SULLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (TUSP) (D.LGS. N. 175/2016)				

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre alle ore 19.00 presso il Centro Giovanni Paolo II - aula consiliare "Primo Levi" - Via Marietti 8 - Bareggio, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge, partecipato al Prefetto e pubblicato all'albo pretorio del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in adunanza ordinaria, di prima convocazione, seduta pubblica .

All'appello iniziale risultano presenti i Consiglieri Comunali:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>
Linda Colombo	P	Mirko Pelloia	P	Flavio Ravasi	P
Silvia Scurati	P	Lorenza Maria Verardo	P	Giancarlo Lonati	P
Angelo Carlo Cozzi	P	Luisa Pirovano	P	Maria Santina Ciceri	P
Giuseppe Sisti	P	Renzo Giuseppe Meda	P		
Cristina Cappellini	P	Ermes Garavaglia	P		
Fabiola Longo	P	Raffaella Debora Gambadoro	P		
Alessio Sottocornola	P	Monica Gibillini	P		

TOTALE PRESENTI **17**

TOTALE ASSENTI **0**

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Maranta Colacicco.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio - Angelo Carlo Cozzi - dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

Quindi invita alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO:

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO EX ART.20 TESTO UNICO SULLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (TUSP) (D.LGS. N. 175/2016)

Rispetto all'appello iniziale sono presenti 17 componenti il Consiglio comunale.

Sono presenti gli Assessori comunali: Lorenzo Paietta, Nico Beltramello, Domenico Bonomo, Anna Lisa De Salvo e Roberto Pirota.

Il Segretario Generale rammenta ai presenti il dovere di astenersi se coinvolti in interessi propri o di loro parenti affini fino al quarto grado rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierno consesso.

IL PRESIDENTE

Introduce il punto all'ordine del giorno e dispone l'avvio del dibattito.

Illustra l'argomento l'Assessore Nico Beltramello.

Seguono gli interventi così come riportato nell'allegata trascrizione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo correttivo n. 100/2017;

PREMESSO CHE

- o ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs n. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- o Il medesimo articolo, al comma 2 consente la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento, da parte della P.A., di partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs n. 50 del 2016”;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- per effetto dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. 175/2016 “Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (...)”;
- devono essere oggetto di razionalizzazione, le partecipazioni per le quali si rilevi la presenza anche di una sola delle seguenti condizioni:
 1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, 2 del decreto legislativo sopra richiamato;
 2. non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
 3. non sussiste la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria nonché la compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P);
 4. rientrino nelle fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P. ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs 175/2016;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dal citato art. 4.

PRESO ATTO CHE:

- la citata revisione ordinaria costituisce un aggiornamento della Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, adottato dal Comune di Bareggio con Delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 29.09.2017;

DATO ATTO CHE:

sulla base delle indicazioni del citato Testo Unico risulta necessario:

- a) effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31.12.2017 con la finalità di individuare le società che rientrino nel perimetro normativo delineato dallo stesso;
- b) procedere alla verifica e all'analisi, anche attraverso apposite valutazioni da parte degli uffici comunali competenti dei servizi affidati, secondo i criteri previsti dalla normativa;
- c) individuare quelle partecipazioni per le quali occorre adottare apposite misure di razionalizzazione, quali fusioni, aggregazione o, addirittura, procedere alla dismissione delle stesse in quanto non conformi alla nuova disciplina prevista dal TUSP;

CONSIDERATO CHE:

alla data del 31 dicembre 2017, il Comune di Bareggio deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

Società	Percentuale partecipazione	Tipologia di partecipazione
Azienda Trasporti Scolastici s.r.l.	7,69%	Diretta
Cap Holding S.p.A.	0,5886 %	Diretta
Pavia Acque Scarl	0,05944 %	Indiretta*
Amiacque s.r.l.	0,5886 %	Indiretta*
Rocca Brivio Sforza s.r.l. (in liquidazione)	0,3%	Indiretta*

* Società partecipate da Cap Holding S.p.A.

Tenuto conto che, il Comune di Bareggio ha valutato le opportune azioni di razionalizzazione anche in un'ottica di convenienza economica, ritiene opportuno per le specifiche partecipazioni, procedere come segue:

Azienda Trasporti Scolastici S.r.l.

Procedura di mantenimento senza interventi di razionalizzazione:

In relazione all'ATS S.r.l., come già rilevato nel precedente piano di razionalizzazione, si conferma la natura di partecipazione strettamente necessaria per i fini dell'ente, in quanto trattasi di compagine societaria in house providing che svolge l'attività di trasporto scolastico.

Per quanto riguarda la sostenibilità economico finanziaria questa è messa in evidenza in particolare dai risultati positivi di esercizio per l'anno 2017. In considerazione degli elementi espressi in precedenza, tenuto conto che la Società rispetta i parametri di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, la partecipazione sarà mantenuta senza azioni di razionalizzazione, fermo restando il

monitoraggio periodico dell'andamento gestionale da parte dell'Ente Socio nell'ambito dei propri poteri di controllo.

Cap Holding S.p.A.

Procedura di mantenimento senza interventi di razionalizzazione:

In relazione alla società Cap Holding S.p.A., come già rilevato nel precedente piano di razionalizzazione, si conferma la natura di partecipazione strettamente necessaria per i fini dell'ente, in quanto trattasi di compagine societaria in house providing che opera per il Comune di Bareggio in qualità di gestore dell'intero Servizio Idrico Integrato.

La Società sta procedendo, in attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Gruppo CAP approvato dal Comitato di Indirizzo Strategico del 10/02/2015 e dall'Assemblea dei Soci del 26/05/2015, ad effettuare un processo di contenimento dei costi attraverso la dismissione delle proprie partecipate indirette, ad esclusione della società Pavia Acque Scarl e della società Amiacque S.r.l.; attualmente, delle società interessate dal suddetto piano di contenimento dei costi si evince quanto segue:

- il fallimento della società TASM Romania si è concluso in data 31.10.2017;
- la liquidazione della società Rocca Brivio Sforza non si è ancora conclusa.

L'andamento della gestione mostra risultati economici positivi a fronte del raggiungimento degli obiettivi gestionali annuali, stabiliti dal Comune di Bareggio.

Per quanto riguarda la sostenibilità economico finanziaria questa è messa in evidenza in particolare dai risultati positivi di esercizio per l'anno 2017.

La Società ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP). La Società non è esclusa dall'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 con DPCM (art. 4, c. 9 D.lgs. 175/2016).

In considerazione degli elementi espressi in precedenza, tenuto conto che la Società rispetta i parametri di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, la partecipazione sarà mantenuta, fermo restando il monitoraggio periodico dell'andamento gestionale da parte dell'Ente Socio nell'ambito dei propri poteri di controllo.

Pavia Acque Scarl

Procedura di mantenimento senza interventi:

In relazione alla società Pavia Acque Scarl, si conferma la natura di partecipazione strettamente necessaria per i fini dell'ente, in quanto trattasi di compagine societaria in house providing che si occupa, nell'interesse delle comunità locali di riferimento e degli Enti giuridici che la partecipano, della gestione coordinata ed unitaria del Servizio Idrico Integrato mediante la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio.

Per quanto riguarda la sostenibilità economico finanziaria questa è messa in evidenza in particolare dai risultati positivi di esercizio per l'anno 2017. In considerazione degli elementi espressi in precedenza, tenuto conto che la Società rispetta i parametri di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, la partecipazione sarà mantenuta senza azioni di razionalizzazione.

Amiacque S.r.l.

Procedura di Mantenimento senza interventi:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 85 DEL 20/12/2018

In relazione alla società Amiacque S.r.l., si conferma la natura di partecipazione strettamente necessaria per i fini dell'ente, in quanto trattasi di compagine societaria in house providing che svolge attività di conduzione delle reti e degli impianti funzionali al Servizio Idrico integrato.

Tenuto conto dell'andamento positivo della gestione e tenuto conto che la Società rispetta i parametri di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, la partecipazione sarà mantenuta senza azioni di razionalizzazione.

Rocca Brivio Sforza S.r.l.

Procedura di Liquidazione:

In relazione alla società Rocca Brivio Sforza s.r.l. in liquidazione, la società era stata già posta in liquidazione in attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Gruppo CAP, approvato dal Comitato di Indirizzo Strategico del 10/02/2015 e dall'Assemblea dei Soci del 26/05/2015, come recepito in fase di adozione del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie previsto dalla Legge di stabilità 2015 (art. 1 co. 612 L. 190/2014), approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 58 del 25/06/2015.

Attualmente, il procedimento di liquidazione non si è ancora concluso.

RITENUTO infine:

- che dalle risultanze delle attività di revisione compiuta dall'Amministrazione Comunale, è emerso che, il Comune di Bareggio sta proseguendo nel percorso di Razionalizzazione delle proprie società partecipate iniziato con il Piano operativo approvato nel 2015, proseguito con la Revisione Straordinaria delle Società Partecipate e continuata con il Piano Ordinario ex art. 20 TUSP;
- che le predette azioni di razionalizzazione sono, comunque, rispettose del dettato legislativo e frutto di un'approfondita valutazione di convenienza economica, al momento ritenuta più idonea rispetto delle condizioni complessive e generali sia delle società interessate sia del contesto sociale-territoriale attuale, nonché degli interessi economici e generali di questo Ente;
- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;
- che in successivo momento si procederà a dare comunicazione al MEF, nei modi e nei termini disposti dallo stesso, delle schede relative sia al Piano Ordinario di Razionalizzazione sia alla rilevazione dei Rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti che alla Rilevazione delle partecipazioni;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dal Responsabile settore interessato e di regolarità contabile dal Responsabile settore economico/finanziario di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i., del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

PER propria competenza ai sensi dell'art.20 dello Statuto Comunale e dell'art.42 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267;

Con voti favorevoli 17 espressi per alzata di mano dai 17 componenti il Consiglio Comunale presenti;

DELIBERA

1. Di approvare le azioni di razionalizzazione, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le seguenti misure di razionalizzazione:
 - a. ATS S.r.l.: procedura mantenimento;
 - b. Cap Holding S.p.A.: procedura di mantenimento;
 - c. Amiacque S.r.l.: procedura di mantenimento;
 - d. Pavia Acque Scarl.: procedura di mantenimento;
 - e. Rocca Brivio Sforza S.r.l. in liquidazione: procedura di liquidazione.
2. di continuare a porre tutte le azioni di controllo societario, da parte dell'Ente Socio sulle suddette Società, opportune e di legge, per garantire una gestione dei Servizi improntata alla economicità e alla qualità dei Servizi stessi durante il prossimo esercizio 2019;
3. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;
4. di trasmettere, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., copia della presente deliberazione "con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, TUSP";
5. di dare atto che della presente Delibera in successivo momento si procederà a darne comunicazione alla Corte dei Conti nonché al MEF, nei modi e nei termini disposti dallo stesso, attraverso l'apposito portale che prevede la compilazione di specifiche schede relative al Piano Ordinario di Razionalizzazione, alla rilevazione annuale delle Partecipazioni e dei Rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti;
6. di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

PRESIDENTE

Passiamo al punto quarto all'ordine del giorno: **"Piano di razionalizzazione ordinario ex art. 20 Testo Unico sulle Società a partecipazione pubblica (TUSP) (D.lgs. n. 175/2016).**

La parola all'assessore Beltramello.

NICO BELTRAMELLO

Buonasera a tutti.

Piano di razionalizzazione ordinario ex articolo 20, Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica.

In sintesi, il Piano coinvolge le società partecipate, azienda trasporti scolastici, capo *holding*, Pavia Acque, Amiacque e Rocca Brivio Sforza, che è in liquidazione; per tutte le società partecipate, sia direttamente che indirettamente, ad esclusione della Rocca Brivio Sforza che è in liquidazione, il Comune di Bareggio manterrà la partecipazione senza interventi di razionalizzazione.

PRESIDENTE

Grazie, Assessore. Se non ci sono interventi passerei alla votazione del punto 4.

Chi è favorevole? Tutti all'unanimità.

Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno.



COMUNE DI BAREGGIO

SETTORE: SETTORE FINANZIARIO

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO EX ART.20 TESTO UNICO SULLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (TUSP) (D.LGS. N. 175/2016)

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio n. 100 del 10/12/2018 (Deliberazione n. 85 del 20/12/2018)

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Bareggio, li 13.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Claudio Daverio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Bareggio, li 13.12.2018

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Claudio Daverio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

	COMUNE DI BAREGGIO	C.C.	Numero: 85
			Data: 20/12/2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COZZI ANGELO CARLO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA COLACICCO MARANTA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).